

PROGETTO DI MODIFICAZIONI STATUTARIE

BANCA SVILUPPO TUSCIA S.p.A.

via Francesco Baracca, 73 Viterbo

01100 - Viterbo

C.F. e P. IVA 02078470560

REA VT - 155361

1. PREMESSA

Signori Azionisti,

La presente relazione (la “**Relazione**”), ha lo scopo di illustrare le modifiche statutarie proposte che saranno oggetto di delibera nell’ambito dell’Assemblea Straordinaria di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. (“**Banca Sviluppo Tuscia**” o “**Società**”), la quale sarà tenuta solo successivamente alla ricezione del provvedimento di accertamento da parte della Banca d’Italia ex art. 56 del D. Lgs. 385/1993 (“**TUB**”).

In particolare, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti sarà chiamata a deliberare su:

1. le modifiche allo Statuto di Banca Sviluppo Tuscia meglio indicate *infra* al Paragrafo 2 che segue, in sintesi consistenti in:
 - a) il cambiamento della denominazione sociale di Banca Sviluppo Tuscia da “Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.” in “Blu Banca S.p.A.”;
 - b) la modifica dell’Articolo 4 dello Statuto Sociale, razionalizzando le attività costituenti l’oggetto sociale della Società;
 - c) la modifica dell’Articolo 5 dello Statuto Sociale, esplicitando la possibilità di realizzare conferimenti sia in danaro, sia in natura;
 - d) la modifica delle modalità di convocazione dell’Assemblea della Società, di cui all’Articolo 8 dello Statuto Sociale e la riformulazione del comma 11 dello stesso Articolo al fine di chiarire le modalità telematiche di tenuta della stessa;
 - e) la ridefinizione del meccanismo di sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale presidente dell’Assemblea, indicata all’Articolo 9 dello Statuto Sociale;
 - f) la razionalizzazione delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione di cui all’Articolo 10 dello Statuto Sociale;
 - g) la ridefinizione dei soggetti ai quali poter delegare i poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e gestione corrente;
 - h) l’inserimento, all’Articolo 12 dello Statuto Sociale, della facoltà per l’Assemblea della Società di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a quello di 1:1;
 - i) l’inserimento della facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di eleggere più Vice Presidenti tra i suoi membri;
 - j) l’inserimento della facoltà, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di assumere, in caso di urgenza e su proposta vincolante dell’Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del

- Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per le competenze inderogabili dello stesso);
- k) la modifica del meccanismo di sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento dello stesso di cui al comma 5 dell'Articolo 13 dello Statuto Sociale;
 - l) l'introduzione, all'Articolo 13 dello Statuto Sociale, della facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eleggere un Presidente Onorario nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa;
 - m) l'introduzione, all'Articolo 16 dello Statuto Sociale, della facoltà, per gli organi delegati della Società, di sub-delegare le proprie competenze;
 - n) la modifica della composizione della Direzione Generale, l'eliminazione del comma 2 dell'Articolo 21 dello Statuto Sociale e la modifica dei meccanismi di sostituzione del Direttore Generale; e
 - o) la modifica del comma 2 dell'Articolo 22 dello Statuto Sociale;
2. le ulteriori modifiche statutarie di cui al Progetto di modificazioni statutarie aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data [24 novembre 2020], e in particolare:
- a) l'aumento del numero degli amministratori portando lo stesso ad un intervallo compreso tra tre e undici membri, di cui: (i) almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, (ii) due indipendenti nel caso di nomina tra sei e nove membri, e (iii) tre indipendenti nel caso di nomina tra dieci e undici membri;
 - b) l'innalzamento della soglia del 12% di cui all'Articolo 11 dello Statuto Sociale prevista per nomina dell'organo amministrativo sino alla soglia del 20%;
 - c) l'innalzamento della soglia del 12% di cui all'Articolo 18 dello Statuto Sociale prevista per la nomina dell'organo di controllo sino alla soglia del 20%;
3. la proposta di aumentare il capitale sociale di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), da liberarsi in natura, riservato al socio Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per azioni, con esclusione del diritto di opzione spettante agli altri soci della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., in conformità alle applicabili disposizioni di legge, mediante il conferimento di un ramo d'azienda della Banca Popolare del Lazio, del valore di Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), di cui Euro 180.000.000,00 (centottantamilioni/00) da imputare a riserva; attribuzione di n. 468.616 azioni ordinarie alla conferente in corrispettivo del conferimento;
4. il trasferimento della sede sociale e della Direzione Generale da Viterbo a Roma;
5. deliberazioni inerenti e conseguenti.

A tal fine, la Relazione viene messa a disposizione dei Signori Azionisti e depositata presso la sede sociale della Società, insieme alla Relazione Illustrativa della proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione redatta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ.

Si rappresenta inoltre che, in conformità alle disposizioni regolamentari applicabili, solo a seguito della ricezione del provvedimento di accertamento di cui all'art. 56 TUB da parte della Banca d'Italia, l'Assemblea Straordinaria dei soci di Banca Sviluppo Tuscia provvederà a deliberare in merito all'aumento di capitale *infra* descritto e all'adozione delle ulteriori modifiche statutarie e si procederà, conseguentemente, all'iscrizione di tale delibera presso il competente Registro delle Imprese.

2. ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE

Punto n. 1

In relazione al primo punto, si segnala che anche ad esito della implementazione del prospettato aumento di capitale e in vista della prospettata riorganizzazione del gruppo bancario, sorge la necessità di apportare talune modifiche allo Statuto Sociale della Società.

Come maggiormente dettagliato *infra*, le proposte di modifica dell'articolato statutario della Banca Sviluppo Tuscia sono: (i) da un lato, volte a razionalizzare le disposizioni dello Statuto Sociale, anche al fine di garantire alla Società maggiore flessibilità e conseguente efficienza operative; e (ii) dall'altro lato, la conseguenza diretta del più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo bancario e di sviluppo strategico dello stesso che determinerà una riqualificazione del ruolo della Banca Sviluppo Tuscia all'interno del gruppo stesso. Con riferimento a tale ultimo punto, infatti, obiettivo primario del progetto è quello di far sì che la Società diventi un *player* bancario *market oriented* in grado di offrire servizi ad alto valore aggiunto, dotato di *skill* distintive ed elevato livello di digitalizzazione, con l'obiettivo di attrarre investitori e creare il percorso ideale per una progressiva apertura al mercato nel medio periodo, con la conseguente necessità di adattare le attuali strutture della Società alle mutate esigenze connesse con il nuovo ruolo attribuito a quest'ultima all'interno del gruppo bancario di appartenenza. Tale riqualificazione del ruolo della Società determinerà una sostanziale revisione degli assetti organizzativi della Banca Sviluppo Tuscia, anche per effetto dei nuovi volumi di impieghi e di raccolta attesi ad esito del conferimento di BPL descritto *supra* e della possibile successiva aggregazione da parte della Società di ulteriori soggetti e masse bancarie.

Lettera a)

La proposta di modifica della denominazione sociale di Banca Sviluppo Tuscia in "Blu Banca S.p.A.", così come il trasferimento della sede legale e della direzione generale della Società da Viterbo a Roma sono modifiche che si rendono necessarie in considerazione del prospettato conferimento che BPL eseguirà in sede di realizzazione del descritto aumento di capitale e della generale riorganizzazione del gruppo bancario.

Lettera b)

Con riguardo alla modifica dell'Articolo 4 dello Statuto Sociale, si rende utile riformulare le disposizioni riguardanti l'oggetto sociale della Società, razionalizzando l'indicazione della attività esercitate ed esercitabili da Banca Sviluppo Tuscia, rispetto alla precedente formulazione.

Giova precisare che la riformulazione in oggetto non determinerà alcun cambiamento significativo dell'attività sociale esercitata ovvero esercitabile dalla Società. L'area, il settore economico e il genere dei servizi e prodotti offerti dalla Società, infatti, rimarranno immutati, addivenendosi, mediante la prospettata modifica, a un mero cambiamento della descrizione dell'oggetto sociale che non determinerà, in ogni caso, alcuna estensione o restrizione dello stesso. Le condizioni di rischio dell'investimento effettuato dai soci della Banca Sviluppo Tuscia in sede di sottoscrizione delle azioni attualmente detenute dagli stessi, in altri termini, non muteranno, di talché non sarà riconosciuto ai soci della Società alcun diritto di recesso, non trovando applicazione l'art. 2437, primo comma, lett. a), cod. civ.

Lettera c)

La proposta di modifica dell'Articolo 5 dello Statuto Sociale è finalizzata ad esplicitare nell'articolo statutario la possibilità di realizzare conferimenti sia in denaro sia in natura.

Lettere d) ed e)

In considerazione del cambiamento della sede della Società e alla luce della prospettata ristrutturazione del gruppo bancario, la modifica del comma 5 dell'Articolo 8 dello Statuto Sociale (in materia di convocazione dell'Assemblea) è volta a far sì che la diffusione del relativo avviso di convocazione avvenga su scala nazionale e non soltanto nel limitato territorio di Viterbo. La modifica, dunque, determinerà che, ai fini della regolare convocazione dell'Assemblea, il relativo avviso dovrà essere, *inter alia*, pubblicato su uno o più quotidiani aventi diffusione nazionale.

Con riguardo al comma 11 dello stesso Articolo 8, inoltre, ai fini di chiarire la portata della previsione ed allineare la disposizione relativa alla facoltà, per l'Assemblea, di tenersi in più luoghi distinti, collegati mediante meccanismi telematici, con la corrispondente previsione contenuta nello statuto sociale di BPL, si propone di inserire, a mero titolo di specificazione, l'indicazione della necessità, ai fini della regolare tenuta delle adunanze, che le modalità di collegamento telematico assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli azionisti.

Si propone, inoltre, con riguardo al punto e) di prevedere che le adunanze dell'Assemblea, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, possano essere presiedute, in alternativa, dal soggetto che, ai sensi delle disposizioni statutarie, ne faccia le veci ovvero, in assenza, da altro soggetto designato da parte degli azionisti stessi. La modifica permette di assicurare maggiore flessibilità delle procedure assembleari, garantendo che, in caso di assenza del Presidente ovvero del soggetto che ne faccia le veci, l'adunanza possa comunque tenersi e che spetti ai soci, in tal caso, assegnare la presidenza dell'adunanza a un soggetto nominato dagli stessi.

Lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o)

Per quanto concerne le tematiche di *governance*, di cui rispettivamente alle lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) del punto n. 1. all'ordine del giorno, si ritiene di:

- in ossequio al proposito di razionalizzare l'attuale formulazione di talune disposizioni dello Statuto Sociale, riformulare e ridefinire le attribuzioni e competenze riconosciute dall'Articolo 10 dello Statuto Sociale quali riservate a favore del Consiglio di Amministrazione;
- ampliare il novero dei soggetti ai quali il Consiglio di Amministrazione possa delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, di modo da garantire maggiore snellezza e flessibilità alle procedure deliberative interne relative all'erogazione del credito da parte della Società;
- inserire all'Articolo 12 dello Statuto Sociale, in conformità con quanto disposto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, la facoltà per l'Assemblea della Società di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1 e nel rispetto delle maggioranze deliberative previste ai sensi della normativa regolamentare applicabile. Si precisa, inoltre, che tale modifica è valutata in linea con il rinnovato ruolo che verrà assegnato alla Banca Sviluppo Tuscia nell'ambito del gruppo bancario di riferimento;
- introdurre nell'Articolo 13 dello Statuto Sociale, la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di nominare più Vice Presidenti, al fine di rispecchiare la complessità organizzativa che potrà derivare dal nuovo ruolo della Società nell'ambito del Gruppo. La possibilità di prevedere più di un Vice Presidente, infatti, è da intendersi nell'ottica di consentire agli esponenti aziendali dei *partner*, che eventualmente parteciperanno al prospettato progetto industriale, di contribuire con un ruolo istituzionale alla composizione del Consiglio di Amministrazione;
- riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà, in caso di urgenza, di assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva dello stesso. La modifica in commento, similmente a quanto avviene nell'ambito della capogruppo, permette di assicurare alla Banca Sviluppo Tuscia tempestività nell'adozione di azioni che dovessero, tempo per tempo nello svolgimento dell'attività sociale, essere considerate urgenti o necessarie, prevedendo ad ogni modo la tutela dell'obbligo di comunicazione *ex post* al Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione successiva alla decisione assunta d'urgenza;
- ridefinire i meccanismi di sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, di modo da: (i) rendere coerente l'attuale meccanismo con l'introduzione della facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare più Vice Presidenti *supra* esplicitata; e (ii) assicurare efficienza e continuità operativa dell'organo amministrativo della Banca, garantendo un flessibile meccanismo di sostituzione che assicuri che qualora anche il Vice Presidente vicario o l'Amministratore Delegato siano assenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione venga sostituito dal soggetto nominato a tal fine da parte del Consiglio di Amministrazione stesso;

- introdurre all'Articolo 13 dello Statuto Sociale, quale nuovo ultimo comma dello stesso, la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di eleggere un Presidente Onorario nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa. La presente proposta si annovera tra quelle finalizzate, da un lato, a rendere coerente l'articolato statutario della Società con il corrispondente statuto sociale della capogruppo BPL, e, dall'altro lato, a favorire possibili integrazioni con *partner* bancari terzi.
- introdurre all'Articolo 16 la facoltà, per gli organi delegati della Società, di *sub-delegare* le proprie competenze, nei limiti delle attribuzioni delegate agli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, a soggetti facenti parte del personale della Società. Anche la presente proposta si annovera tra quelle derivanti dalla mutata complessità operativa e organizzativa che caratterizzerà la Società, una volta implementato il progetto industriale e di riorganizzazione *supra* prospettato;
- ampliare la composizione della Direzione Generale, rispecchiando gli assetti organizzativi della stessa previsti nello statuto sociale della capogruppo, prevedendo, in particolare, la facoltà di nominare non solo un Direttore Generale, ma anche un Condirettore Generale, uno o più Vice Direttori Generali e eventuali altri membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini di razionalizzare le attribuzioni dei vari componenti della Direzione Generale, inoltre, si ritiene opportuno eliminare l'elenco dettagliato delle competenze e dei poteri riconosciuti al Direttore Generale di cui all'attuale comma 2 dell'Articolo 21 dello Statuto Sociale, rinviando la determinazione di questi all'eventuale delibera di nomina. In considerazione dell'introduzione delle figure del Condirettore Generale e dei Vice Direttori Generali, inoltre, si ritiene necessario provvedere a riformulare i meccanismi di sostituzione del Direttore Generale (qualora nominato) e introdurre disposizioni riguardanti il ruolo assegnato a tali figure, oltre che la facoltà, per i Vice Direttori Generali di delegare le proprie attribuzioni al personale della Società, di intesa con il Direttore Generale. Giova precisare che, in conformità alle applicabili disposizioni legali e regolamentari, anche la proposta di estendere la composizione della Direzione Generale, prevedendo ulteriori membri della stessa riflette la mutata complessità operativa della Società e l'ampliamento dei settori di *business* nei quali quest'ultima opererà, ad esito del descritto conferimento e dell'aumento di capitale.

Punto n. 2

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia la necessità e l'opportunità – in vista dell'implementazione del prospettato aumento di capitale e della prospettata riorganizzazione del gruppo bancario – di apportare talune ulteriori modificazioni allo Statuto Sociale della Società, relative a tematiche di *governance*.

Con riferimento alle lettere a), b) e c) del punto n. 2. all'ordine del giorno, si ritiene di:

- aumentare il numero degli amministratori, portando lo stesso dal vigente intervallo (*i.e.* da un minimo di tre a un massimo di nove membri) a un intervallo più esteso, che preveda un minimo di tre membri, ma un massimo di undici membri. Tale modifica appare giustificata dalla mutata complessità operativa e organizzativa derivante dal nuovo ruolo della Società. Un simile mutamento, infatti, renderà necessaria l'adozione di una più articolata struttura di *governance* della Banca Sviluppo Tuscia, da concretizzarsi, *in primis*, in una estensione del numero massimo di componenti dell'organo

amministrativo della Società. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la proposta di modifica dei membri del Consiglio di Amministrazione sia tale da assicurare un numero di componenti adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Società, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale senza risultare in una composizione pletorica dell'organo amministrativo. A fronte di tale modifica, si è reso necessario intervenire anche sul rapporto tra membri del Consiglio di Amministrazione e amministratori indipendenti, garantendo un numero minimo di indipendenti rispettoso del rapporto richiesto dalla normativa di riferimento in materia di numero di amministratori indipendenti. Al riguardo si precisa, infatti, che sarà garantita la presenza nel Consiglio di Amministrazione di: (i) almeno un membro indipendente in caso di nomina sino a cinque membri; (ii) due indipendenti nel caso di nomina tra sei e i nove membri e (iii) di tre indipendenti nel caso di nomina tra dieci e undici membri (i.e. il nuovo numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione). A tal proposito, ad ogni modo, si precisa che il mantenimento del rapporto tra membri esecutivi e indipendenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto prescritto dalla normativa regolamentare di riferimento si ritiene perfettamente legittima e garantirà l'assenza di qualsivoglia nocumento ai diritti di partecipazione spettanti agli attuali azionisti della Banca Sviluppo Tuscia. Inoltre, verrà modificato il meccanismo di voto di lista prevedendo che il numero di amministratori tratti dalla lista di minoranza sarà due qualora siano da nominare da quattro a nove- membri e di tre a seconda che siano da nominare da dieci a undici membri;

- innalzare la soglia percentuale minima di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 11 dello Statuto Sociale dall'attuale 12% al 20%, al fine di garantire, per il futuro, nell'evenienza del possibile ingresso di nuovi soggetti nell'azionariato della Società, che nell'organo amministrativo siano presenti rappresentanti di soci, anche di minoranza, ma in possesso di partecipazioni considerate non marginali. Tale modifica permetterà di assicurare stabilità nel *management* della Banca Sviluppo Tuscia, senza inficiare in modo peggiorativo la posizione patrimoniale e amministrativa di alcuno degli attuali azionisti della Società, i quali continueranno a beneficiare dei medesimi diritti di voto e partecipazione riconosciuti agli stessi precedentemente a tale modifica;
- innalzare la soglia minima di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale di cui all'Articolo 18 dall'attuale soglia del 12% al 20%, al fine di garantire, per il futuro, nell'evenienza del possibile ingresso di nuovi soggetti nell'azionariato della società, che, come per il caso dell'organo amministrativo, anche nell'organo di controllo amministrativo siano presenti rappresentanti di soci, anche di minoranza, ma in possesso di partecipazioni considerate non marginali. Tale modifica si reputa necessaria al fine di allineare la nomina dell'organo di controllo alla nuova soglia quantitativa prevista per l'organo amministrativo ed è tale da non inficiare in modo peggiorativo la posizione patrimoniale e amministrativa di alcuno degli attuali azionisti della Società, i quali continueranno a beneficiare dei medesimi diritti di partecipazione riconosciuti agli stessi precedentemente a tale modifica.

Punto n. 3

Con riferimento al terzo punto, ovvero la proposta di aumento del capitale sociale della Società da liberarsi in natura, riservato al socio BPL, si rappresenta che lo stesso sarà realizzato con esclusione del diritto di opzione spettante agli altri soci della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ. In conformità con le applicabili disposizioni di legge, dunque, è stata

depositata presso la sede sociale la Relazione Illustrativa della proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ. ai cui contenuti si rimanda.

L'aumento di capitale sarà integralmente sottoscritto e liberato da parte del socio BPL, mediante il conferimento da parte dello stesso di n. 51 (cinquantuno) filiali bancarie operanti nelle aree di Frascati, Latina, Roma e Velletri, e in particolare da: (i) n. 14 (quattordici) filiali operanti nell'area di Frascati; (ii) n. 14 (quattordici) filiali operanti nell'area di Latina; (iii) n. 17 (diciassette) filiali operanti nell'area di Roma; e (iv) n. 6 (sei) filiali operanti nell'area di Velletri. Nell'ambito delle citate filiali risultano incluse le n. 236 (duecentotrentasei) risorse operanti nelle n. 51 (cinquantuno) filiali oggetto di conferimento. Il ramo di azienda, inoltre, si compone di ulteriori n. 53 (cinquantatre) risorse attualmente operanti nelle funzioni centrali di BPL, ossia *Internal Audit*, HR, Credito al Consumo, Gestione NPL, Direzione Generale, Direzione Commerciale, Direzione Crediti, Direzione Organizzazione e IT e Direzione Amministrazione e Bilancio. Formano, altresì parte del ramo oggetto di conferimento un totale di impieghi a clientela pari a circa Euro 1,2 mld e una raccolta diretta per circa Euro 1,5 mld.

Il proposto aumento di capitale porterà il capitale sociale della Società fino a nominali Euro 34.372.246,00 (trentaquattromilionitrecentosettantadueemiladuecentoquarantasei/00) e così per nominali Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), da imputare ad aumento del capitale sociale nominale di BST, oltre a sovrapprezzo complessivo pari a Euro 180.000.000,00 (centoottantamilioni/00). Nel contesto di tale aumento di capitale verrà altresì esplicitata nell'articolo statutario la possibilità di conferire beni in natura. In sede del descritto aumento di capitale, una volta deliberato e sottoscritto, si procederà ad emettere n. 468.616 (quattrocentosessantottomilaseicentosedici) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale (come prescritto ai sensi dell'Art.5 dello Statuto Sociale di BST), le quali verranno assegnate integralmente a BPL, a fronte del conferimento in natura che sarà effettuato da parte della stessa, sicché quest'ultima verrà a detenere una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 99,55% (novantanove/55 per cento). La parità contabile delle azioni di nuova emissione sarà dunque pari a:

$$\text{Parità Contabile} = \frac{\text{Variazione nominale del capitale sociale}}{\text{n. di azioni di nuova emissione}} = \frac{\text{Euro } 20.000.000}{468.616} = \text{Euro } 42,68$$

In conformità a quanto disposto dall'art. 2346, comma 5, cod. civ., il prezzo di emissione di ciascuna delle n. 468.616 (quattrocentosessantottomilaseicentosedici) azioni ordinarie, fissato in Euro 426,79 (quattrocentoventisei/79), risulta almeno pari alla parità contabile delle azioni di nuova emissione, calcolata *supra*, di Euro 42,68 (quarantadue/68).

Si rappresenta, inoltre, che ad esito del descritto aumento di capitale e dell'emissione e sottoscrizione delle n. 468.616 (quattrocentosessantottomilaseicentosedici) azioni ordinarie, le azioni in circolazione della Società aumenteranno sino a n. 498.531 (quattrocentonovantottomilacinquecentotrentuno), di talché la parità contabile delle complessive azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, della Banca Sviluppo Tuscia si ridurrà rispetto alla parità contabile *ante* aumento di capitale (pari a Euro 480,44 (quattrocentottanta/44), calcolato come rapporto tra il capitale sociale alla data del 30 giugno 2020 e il numero di azioni in circolazione ante aumento di capitale) e sarà pari a:

$$\text{Parità Contabile} = \frac{\text{Capitale sociale nominale post aumento}}{\text{n. di azioni della Società}} = \frac{\text{Euro } 34.372.246}{498.531} = \text{Euro } 68,95$$

Ai fini di chiarezza, si precisa che l'implementazione di un simile aumento di capitale risulta in linea con la vigente normativa applicabile al caso in esame, come confermato dal chiarimento offerto dal Consiglio Notarile di Milano nella propria massima n. 36 (*"Aumento del capitale sociale e azioni senza valore nominale"*) trattante le fattispecie di aumento di capitale sociale con emissione di azioni senza indicazione del valore nominale.

Si sottolinea, inoltre, che la prospettata operazione di capitale, da realizzarsi secondo le modalità anzidette, non presenta profilo alcuno di lesione degli interessi interni della Società, *i.e.* gli interessi relativi agli attuali azionisti di Banca Sviluppo Tuscia che non provvederanno a sottoscrivere il descritto aumento di capitale. Questi ultimi, infatti, si troverebbero nella medesima situazione in cui versano i soci di minoranza nei casi di aumenti di capitale, con esclusione del diritto di opzione, in caso di azioni con indicazione del valore nominale. Si deve infatti ritenere che l'esistenza dell'obbligo di determinare il sovrapprezzo nei casi di esclusione del diritto di opzione (come quello in esame), prevista dalla disciplina di cui all'art. 2441 cod. civ., tuteli sufficientemente la posizione degli azionisti di Banca Sviluppo Tuscia.

L'ingente conferimento che verrebbe effettuato da parte del socio BPL determinerebbe, inoltre, un incremento significativo del patrimonio netto della Società, così determinando, mediante l'alimentazione della riserva sovrapprezzo, un aumento del suo capitale reale.

Punto n. 4

In relazione al quarto punto, il trasferimento della sede legale e della direzione generale della Società da Viterbo a Roma rappresenta una modifica necessaria e conseguente al prospettato conferimento che BPL eseguirà in sede di realizzazione del descritto aumento di capitale e della generale riorganizzazione del gruppo bancario.

Il conferimento di un significativo numero di filiali di BPL, e il descritto conseguente mutamento della Società da soggetto operante in limitate aree locali, avente forte connessione con il territorio di riferimento, in un rinnovato *player* bancario *market oriented*, rendono fondamentale anche il contemporaneo spostamento della sede sociale e della direzione generale, quale polo operativo di riferimento, nella capitale.

Alla luce delle modifiche elencate, inoltre, si propongono una serie di modifiche minori da apportare all'articolo statutario, al fine di rendere lo stesso coerente con le modifiche elencate. Ai fini di chiarezza, si riportano le stesse nel Paragrafo 3. che segue.

3. PROSPETTO DELLE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE

Si riportano di seguito per completezza, nella colonna di sinistra, la versione attuale dello Statuto della Società e nella colonna di destra, sottolineate ovvero barrate (rispettivamente nel caso di modifiche determinanti l'inserimento ovvero l'eliminazione di disposizioni o parti delle stesse), le proposte di modifica avanzate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'Assemblea Straordinaria della Società.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 1</p> <p>1. È costituita la “Banca Sviluppo Tuscia S.p.a.”, di seguito indicata per brevità anche semplicemente come Banca, che assume la forma di società per azioni e può anche utilizzare l’acronimo “B.S.T. S.p.a. o Ba.Svi.T. S.p.a.”.</p> <p>2. La società fa parte del Gruppo Banca Popolare del Lazio; in tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.</p> <p>3. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.</p>	<p>Art. 1</p> <p>1. È costituita la Sviluppo Tuscia S.p.A. <u>Blu Banca S.p.A.</u>, di seguito indicata per brevità anche semplicemente come Banca, che assume la forma di società per azioni. e può anche utilizzare l’acronimo “B.S.T. S.p.a. o Ba.Svi.T. S.p.a.”.</p> <p>2. La società fa parte del Gruppo Banca Popolare del Lazio; in tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.</p> <p>3. Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.</p>
<p>Art. 2</p> <p>1. La Banca ha la sede sociale e la Direzione Generale a Viterbo.</p> <p>2. Nell’osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire, ovvero sopprimere sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.</p> <p>3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci ove riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all’atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell’indicazione del domicilio del socio nel Libro Soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.</p>	<p>Art. 2</p> <p>1. La Banca ha la sede sociale e la Direzione Generale a Viterbo<u>Roma</u>.</p> <p>2. Nell’osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca può istituire, ovvero sopprimere sedi amministrative ed operative, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all’estero.</p> <p>3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci ove riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all’atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell’indicazione del domicilio del socio nel Libro Soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.</p>

<p>Art. 3</p> <p>1. La durata della Banca è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.</p>	<p>Art. 3</p> <p>1. La durata della Banca è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.</p>
<p>Art. 4</p> <p>1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso i seguenti servizi di investimento e relativi servizi accessori di cui all'Art. 1 punto 5 del t.u.f., lettere: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) servizi di consulenza su strumenti finanziari; e dei servizi accessori di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), di cui all'art.1, comma 6 del t.u.f.; Costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>2. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni di legge e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.</p> <p>3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'orticoltura e pesca, artigianali,</p>	<p>Art. 4</p> <p>1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero, ai sensi delle leggi vigenti. A tale fine essa può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso <u>compresi</u> i seguenti <u>seguenti</u> servizi di investimento e relativi servizi accessori, <u>come definiti e identificati dall'Art. 1 del D. Lgs. n. 58/1998, che, sulla base delle applicabili disposizioni regolamentari e di legge, la Banca è autorizzata a svolgere.</u> di cui all'Art. 1 punto 5 del t.u.f., lettere: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) servizi di consulenza su strumenti finanziari; e dei servizi accessori di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), di cui all'art.1, comma 6 del t.u.f.; <u>La stessa può costituire</u> Costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>2. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni di legge e comunque nel <u>Nel</u> rispetto delle vigenti e <u>applicabili</u> disposizioni di legge e regolamentari e delle prescrizioni della Banca d'Italia, la Banca eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, locative e ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale e ciò anche mediante assunzione di partecipazioni e interessenze in altre imprese, anche non bancarie, costituite o costituende.</p> <p>3. La Banca opera al fine precipuo di favorire e contribuire a sviluppare le attività agricole, dell'orticoltura e pesca, artigianali,</p>

<p>industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.</p>	<p>industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende ed alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.</p>
<p>Art. 5</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 14.372.246,00 (quattordicimilioni trecentosettantaduemiladuecentoquarantasei virgola zero zero) diviso in numero di 29915 azioni prive di valore nominale, interamente versato.</p> <p>2. Le azioni sono ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili, a norma di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un solo voto.</p> <p>3. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>4. Non è consentito ai soci il diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 2, del Codice Civile.</p> <p>5. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.</p> <p>6. In caso di morte di un socio, subentrano di diritto i suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.</p>	<p>Art. 5</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro <u>34.372.246,00</u> <u>(trentaquattromilioni trecentosettantaduemiladuecentoquarantasei/00) interamente versato e</u> diviso in numero <u>498.531</u> <u>(quattrocentonovantottomilacinquecentotrentuno)</u> azioni prive di valore nominale interamente versate. <u>Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.</u></p> <p>2. Le azioni sono ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili, a norma di legge. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un solo voto.</p> <p>3. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile; ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.</p> <p>4. Non è consentito ai soci il diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'art. 2437, comma 2, del Codice Civile.</p> <p>5. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.</p> <p>6. In caso di morte di un socio, subentrano di diritto i suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.</p>
<p>Art. 6</p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con</p>	<p>Art. 6</p> <p>1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con</p>

<p>conferimento di crediti o beni in natura, quali in particolare aziende e/o rami d'azienda bancari e/o rapporti giuridici attivi e/o passivi inerenti l'esercizio della attività bancaria, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 30 settembre 2018, sino all'ammontare massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00).</p> <p>2. Il verbale della deliberazione degli Amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese nei termini di legge.</p>	<p>conferimento di crediti o beni in natura, quali in particolare aziende e/o rami d'azienda bancari e/o rapporti giuridici attivi e/o passivi inerenti l'esercizio della attività bancaria, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dal 30 settembre 2018, sino all'ammontare massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00).</p> <p>2. Il verbale della deliberazione degli Amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel Registro delle Imprese nei termini di legge.</p>
<p>Art. 7</p> <p>1. Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-bis del Codice Civile.</p> <p>2. Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea degli azionisti; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo, se istituito; - l'Amministratore Delegato, se nominato; - il Collegio Sindacale; - il Direttore Generale. 	<p>Art. 7</p> <p>1. Il sistema di amministrazione e controllo della società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del Libro V, Titolo V, capo V, Sez. VI-bis del Codice Civile.</p> <p>2. Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea degli azionisti; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo, se istituito; - l'Amministratore Delegato, se nominato; - il Collegio Sindacale; - il Direttore Generale.
<p>Art. 8</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria:</p>	<p>Art. 8</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del consiglio di amministrazione ed il rapporto dei sindaci; - nomina gli amministratori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente statuto; - nomina il collegio sindacale determinandone le retribuzioni; - delibera sull'affidamento del controllo contabile; - revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, i componenti degli organi sociali; - approva il regolamento assembleare; - approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari; - delibera sugli altri oggetti di sua competenza posti all'ordine del giorno. <p>2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.</p> <p>3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.</p> <p>4. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione.</p> <p>Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del <u>C</u>onsiglio di <u>A</u>amministrazione ed il rapporto dei sindaci; - nomina gli <u>A</u>mminatori e ne determina i compensi secondo quanto stabilito dal presente statuto; - nomina il <u>C</u>ollegio <u>S</u>sindacale determinandone le retribuzioni; - delibera sull'affidamento del controllo contabile; - revoca, secondo le specifiche modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto, i componenti degli organi sociali; - approva il regolamento assembleare; - approva le politiche di remunerazione a favore dei <u>C</u>onsiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla <u>Banca</u>Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché eventuali piani basati su strumenti finanziari; - delibera sugli altri oggetti di sua competenza posti all'ordine del giorno. <p>2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.</p> <p>3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge.</p> <p>4. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione.</p> <p>Le Assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date per le Assemblee successive.</p>
--	--

5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su uno o più quotidiani aventi diffusione nella Provincia di Viterbo, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Il diritto ad intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.

8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

5. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, su uno o più quotidiani aventi diffusione ~~nella Provincia di Viterbo~~ nazionale, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6. Il diritto ad intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolato dalle disposizioni di legge. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

7. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni di legge. La delega può essere conferita anche in calce al biglietto di ammissione.

8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, così come per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

<p>11. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.</p>	<p>11. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, <u>a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli azionisti, assicurando in ogni caso la regolare tenuta dell'adunanza ai sensi del paragrafo che precede</u></p>
<p>Art. 9</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Amministratore presente più anziano nella carica.</p> <p>2. Il Presidente è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea e può proporre all'Assemblea la nomina di due Scrutatori fra gli Azionisti presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio previamente indicato dal consiglio di amministrazione.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita; - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea. <p>4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 del codice civile, sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori, se nominati, dal Segretario o dal Notaio..</p>	<p>Art. 9</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Amministratore presente più anziano nella carica <u>da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.</u></p> <p>2. Il Presidente è assistito dal Segretario eletto dall'Assemblea e può proporre all'Assemblea la nomina di due Scrutatori fra gli Azionisti presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio previamente indicato dal <u>C</u>onsiglio di <u>A</u>amministrazione.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - constata il diritto di intervento, anche per delega; - accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita; - dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea. <p>4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 2375 del <u>C</u>odice <u>C</u>ivile, sottoscritto dal Presidente, dagli Scrutatori, se nominati, dal Segretario o dal Notaio.</p>
<p>Art. 10</p>	<p>Art. 10</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea. <u>In tale ambito, il</u></p>

<p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; - la conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le strategie su indicate; - l'istituzione, il trasferimento in altro Comune e la soppressione di filiali e rappresentanze; - gli arbitrati o le amichevoli composizioni; - il promovimento di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali; - la determinazione dei principi per l'assetto generale della società e della struttura organizzativa della stessa, approvando e modificando i regolamenti interni e gli assetti contabili e di controllo; - l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato; - l'eventuale istituzione del Comitato Esecutivo; - la nomina del Direttore Generale e degli altri eventuali componenti la Direzione Generale, di eventuali comitati 	<p><u>Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente.</u></p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; — la conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le strategie su indicate; — l'istituzione, il trasferimento in altro Comune e la soppressione di filiali e rappresentanze; — gli arbitrati o le amichevoli composizioni; — il promovimento di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali—l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Banca, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo; - la determinazione dei principi per l'assetto generale della società e della struttura organizzativa della stessa, approvando e modificando i regolamenti interni e <u>le procedure interne, nonché</u> gli assetti contabili e di controllo <u>della Banca</u>; - l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato; - l'eventuale istituzione del Comitato Esecutivo; - la nomina del Direttore Generale e degli altri eventuali componenti la Direzione Generale, di eventuali comitati di dirigenti e responsabili di servizio, dei dirigenti e la revoca, sospensione e rimozione degli stessi;
---	--

<p>di dirigenti e responsabili di servizio, dei dirigenti e la revoca, sospensione e rimozione degli stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate; - la delibera sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale dipendente; - la redazione del bilancio d'esercizio e la sottoposizione all'Assemblea dei Soci; - la delibera del bilancio preventivo annuale; - l'acquisto e la cessione di qualsiasi partecipazione; <p>- l'eventuale costituzione di Comitati Interni agli organi aziendali nonché la costituzione di comitati con funzioni di iniziativa e controllo nelle materie espressamente indicate dal D.lgs. 231/2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007; - la valutazione dell' idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità temporale e, ove richiesta, della indipendenza; - è inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza 	<ul style="list-style-type: none"> - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con parti correlate; - la delibera sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale dipendente; - la redazione del bilancio d'esercizio e la sottoposizione all'Assemblea dei Soci; - la delibera del bilancio preventivo annuale; - l'acquisto e la cessione di qualsiasi partecipazione, <u>aziende e/o rami d'aziende, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;</u> - l'eventuale costituzione di Comitati Interni agli organi aziendali nonché la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento <u>(ivi inclusi i comitati con funzioni di iniziativa e controllo nelle materie espressamente indicate dal D.lgs. 231/2001);</u> - la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna, e di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007; - <u>le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nell'ambito delle direttive impartite dalla capogruppo;</u> - la valutazione dell' idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità temporale e, ove richiesta, della indipendenza;
---	---

<p>ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale, quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.</p> <p>3. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti e Responsabili di Servizio, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.</p> <p>4. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>5. Ciascun Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori ad all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</p> <p>6. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario.</p> <p>7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito Libro, sottoscritti dal</p>	<p>è È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti: <u>(i)</u> l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare; <u>(ii)</u> <u>la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</u> <u>(iii)</u> <u>l'istituzione, l'ordinamento, il trasferimento e la soppressione di filiali, sedi secondarie, agenzie, sportelli e rappresentanze;</u> <u>(iv)</u> <u>il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale;</u> <u>(v)</u> <u>quelle concernenti le fusioni e/o le scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, e 2505-bis e 2505-ter del Codice Civile;</u> nonché <u>(vi)</u> <u>l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno</u> hanno <u>abbiano</u> la rappresentanza della società.</p> <p>3. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al <u>Comitato Esecutivo (se costituito), all'Amministratore Delegato (se nominato), al Direttore Generale, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali,</u> a Comitati di Dirigenti e Responsabili di Servizio, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi nonché ai preposti alle dipendenze e ad altro personale.</p> <p>4. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del Codice Civile, salvo diversa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>5. Ciascun Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, è tenuto a dare notizia agli altri Amministratori ad <u>all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.</u></p> <p>6. Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario.</p> <p>7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito Libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie certificate conformi e</p>
--	--

<p>Presidente e dal Segretario. Le copie certificate conformi e sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova nei confronti dei soci.</p>	<p>sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova nei confronti dei soci.</p>
<p>Art. 11</p> <p>1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, di cui almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, di due nel caso di nomina tra sei e sette membri e di tre nel caso di nomina tra otto e nove membri. Fino all'adozione del prescritto Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/1993 si fa riferimento, in quanto compatibile, alla definizione di indipendenza contenuta nel codice di autodisciplina delle società quotate.</p> <p>2. Con apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione disciplina il proprio funzionamento e le modalità di accertamento e di valutazione dell'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura. Tale accertamento è effettuato con cadenza annuale.</p> <p>3. All'Assemblea Ordinaria spetta di provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Gli Amministratori sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:</p>	<p>Art. 11</p> <p>1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove<u>undici</u>, di cui almeno uno indipendente in caso di nomina sino a cinque membri, di due nel caso di nomina tra sei e sette<u>nove</u> membri e di tre nel caso di nomina tra otto<u>dieci</u> e nove<u>undici</u> membri. Fino all'adozione del prescritto Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 385/1993 si fa riferimento, in quanto compatibile, alla definizione di indipendenza contenuta nel codice di autodisciplina <u>di Borsa Italiana relativo alle</u> delle società quotate.</p> <p>2. Con apposito regolamento, il Consiglio di Amministrazione disciplina il proprio funzionamento e le modalità di accertamento e di valutazione dell'idoneità dei propri componenti a svolgere le proprie funzioni sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, nonché i limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura. Tale accertamento è effettuato con cadenza annuale.</p> <p>3. All'Assemblea Ordinaria spetta di provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Gli Amministratori sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:</p>

<p>a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo;</p> <p>b) le liste presentate dai soci debbono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;</p> <p>c) ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;</p> <p>d) ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge, oppure da uno o più dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro soci e aver diritto di intervenire a votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci unitamente alla lista devono presentare e/o recapitare presso la sede della società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea;</p> <p>e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera b), debbono essere depositate presso la sede della società, pena la ineleggibilità, il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le</p>	<p>a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo;</p> <p>b) le liste presentate dai soci debbono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;</p> <p>c) ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;</p> <p>d) ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il <u>420%</u> (dodici <u>venti</u> per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge, oppure da uno o più dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro soci e aver diritto di intervenire a votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci unitamente alla lista devono presentare e/o recapitare presso la sede della società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea;</p> <p>e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera b), debbono essere depositate presso la sede della società, pena la ineleggibilità, il curriculum</p>
---	---

quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché, per almeno tre candidati per ogni lista, il possesso del requisito di indipendenza. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di amministratore cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre che risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata. Ciascun socio avente diritto al voto può votare una sola lista, pena l'annullamento del voto; all'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:

- I. Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari a quello da eleggere diminuito di uno a seconda che siano da nominare tre membri, di due qualora siano da nominare da quattro a sette membri e di tre a seconda che siano da nominare da otto a nove membri.
- II. Dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista nel caso di nomina di tre membri, ovvero vengono eletti alla carica di Amministratore i nominativi indicati ai primi due posti nel caso di nomina da quattro fino a sette membri, ovvero i nominativi indicati ai primi tre posti nel caso di nomina di otto o nove membri. Nel caso di parità di voti tra le

professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, nonché, per almeno tre candidati per ogni lista, il possesso del requisito di indipendenza. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di amministratore cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre che risulti eletto, ogni variazione della situazione così dichiarata. Ciascun socio avente diritto al voto può votare una sola lista, pena l'annullamento del voto; all'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:

- I. Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, un numero di Aamministratori pari a quello da eleggere diminuito di uno a seconda che siano da nominare tre membri, di due qualora siano da nominare da quattro a nove membri e di tre a seconda che siano da nominare da dieci a ~~nove~~undici membri.
- II. Dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista nel caso di nomina di tre membri, ovvero vengono eletti alla carica di Amministratore i nominativi indicati ai primi due posti nel caso di nomina da quattro fino a nove membri, ovvero i nominativi indicati ai primi tre posti nel caso di nomina di dieci o

<p>liste, prevalgono i candidati espressi dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.</p> <p>III. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Amministratori, i candidati in ordine progressivo, come indicato nella lista presentata.</p> <p>IV. Nel caso in cui non sia presentata e ammessa, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o da altri soci nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui ai precedenti commi. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza assoluta, sino alla concorrenza del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.</p> <p>V. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti</p>	<p>neveundici membri. Nel caso di parità di voti tra le liste, prevalgono i candidati espressi dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.</p> <p>III. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Amministratori, i candidati in ordine progressivo, come indicato nella lista presentata.</p> <p>IV. Nel caso in cui non sia presentata e ammessa, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o da altri soci nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui ai precedenti commi. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza assoluta, sino alla concorrenza del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.</p> <p>V. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli</p>
--	---

<p>Amministratori sono eletti secondo le modalità di cui al precedente punto.</p> <p>f) se al termine delle votazioni non fossero nominati il o i Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al comma 1 del presente articolo, si procede ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso è sostituito dal candidato successivo in ordine di numero di voti ricevuti avente i requisiti di indipendenza. Tale procedura è ripetuta anche per il secondo ed il terzo Consigliere eventualmente da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta di un socio.</p> <p>5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>6. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>8. Il venir meno dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore, contestata dal Consiglio con</p>	<p>Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti secondo le modalità di cui al precedente punto.</p> <p>f) se al termine delle votazioni non fossero nominati il o i Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al comma 1 del presente articolo, si procede ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso è sostituito dal candidato successivo in ordine di numero di voti ricevuti avente i requisiti di indipendenza. Tale procedura è ripetuta anche per il secondo ed il terzo Consigliere eventualmente da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta di un socio.</p> <p>5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>6. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>8. Il venir meno dei requisiti di legge e/o di quelli richiesti dall'Autorità di Vigilanza costituisce causa di immediata</p>
---	--

<p>immediatezza nella riunione successiva all'acquisizione della notizia</p>	<p>decadenza dell'Amministratore, contestata dal Consiglio con immediatezza nella riunione successiva all'acquisizione della notizia</p>
<p>Art. 12</p> <p>1. L'Assemblea - fermo restando il disposto dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile – determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. L'Assemblea può fissare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.</p> <p>3. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.</p> <p>4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.</p> <p>5. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo.</p>	<p>Art. 12</p> <p>1. L'Assemblea - fermo restando il disposto dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile – determina l'indennità in misura fissa, unica o periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. L'Assemblea può fissare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, la corresponsione a ciascun Amministratore di medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.</p> <p>3. Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.</p> <p>4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.</p> <p>5. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in coerenza con la prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo.</p> <p><u>6. Inoltre l'Assemblea, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ove considerati personale più rilevante ai sensi della normativa di riferimento, superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata: (i) con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel</u></p>

<p>6. La politica delle remunerazioni deve essere trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio</p>	<p><u>caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale; (ii) con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.</u></p> <p>67. La politica delle remunerazioni deve essere trattata come punto separato all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.</p>
<p>Art. 13</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, il Presidente ed un Vice - Presidente, su indicazione del Presidente appena eletto.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni. Ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa.</p> <p>4. Convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci.</p>	<p>Art. 13</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, il Presidente ed un Vice - Presidente, su indicazione del Presidente appena eletto e uno o più Vice Presidenti, designando tra questi ultimi il Vice Presidente avente funzioni vicarie, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società Banca di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri fra tutti gli organi e ponendosi come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali Comitati interni. Ha compiti di impulso e di raccordo relativamente alla attività degli organi collegiali cui partecipa.</p> <p>4. Convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno degli organi collegiali cui partecipa, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai sindaci.</p> <p>5. <u>In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato (se nominato), del Comitato Esecutivo (se costituito), ovvero del Direttore Generale o del Condirettore Generale (se nominato), decisioni di</u></p>

<p>5. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.</p> <p>6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</p>	<p><u>competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva alla decisione assunta d'urgenza.</u></p> <p><u>56. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nell'ordine dal Vice Presidente <u>vicario</u>, dall'Amministratore Delegato (se nominato), o dal Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei quali subentra in caso di assenza o impedimento di tutti coloro che lo precedono nell'elenco.</u></p> <p><u>67. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Vice Presidente vicario, dell'Amministratore Delegato (se nominato) o del Consigliere altrimenti designato dal Consiglio di Amministrazione costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</u></p> <p><u>8. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere un Presidente Onorario, senza limite d'età e di mandati, ed anche al di fuori dei suoi componenti, nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa.</u></p>
<p>Art. 14</p> <p>Il Consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, autorizzare il Presidente a conferire procura, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.</p> <p>Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio può attribuire all'Amministratore Delegato se nominato o, al Vice Direttore Generale, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a Impiegati la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti e di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, autorizzando il Presidente, ove necessario, a</p>	<p>Art. 14</p> <p>Il Consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, autorizzare il Presidente a conferire procura, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.</p> <p>Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, il Consiglio può attribuire all'Amministratore Delegato se nominato o, al Vice Direttore Generale, al Condirettore Generale (se nominato), ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a Impiegati la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti e di operazioni dallo</p>

<p>conferire formali procure..</p>	<p>stesso Consiglio determinate, autorizzando il Presidente, ove necessario, a conferire formali procure.</p>
<p>Art.15</p> <p>1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale che ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare.</p> <p>2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci con lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.</p> <p>3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e precisare il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.</p> <p>4. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere anche Dirigenti ed altro personale tra i quali può essere nominato un Segretario.</p> <p>5. Fermo restando il potere dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato, di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurata ai Consiglieri, con specifica disposizione del regolamento del</p>	<p>Art. 15</p> <p>1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia che all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e almeno una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale che ne abbiano fatto richiesta scritta al Presidente indicando gli argomenti da trattare.</p> <p>2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci con lettera raccomandata o fax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai <u>s</u>Sindaci.</p> <p>3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e precisare il luogo, il giorno e l'ora di convocazione.</p> <p>4. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere anche <u>il Direttore Generale, il Condirettore Generale (se nominato), i Vice Direttori Generali, i Dirigenti ed altro personale</u> tra i quali può essere nominato un Segretario.</p> <p>5. Fermo restando il potere dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, se nominato, <u>ovvero del Condirettore Generale, se nominato,</u> di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurata ai</p>

<p>funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di formulare proposte agli organi collegiali per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.</p> <p>6. Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente del Consiglio.</p> <p>7. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.</p> <p>8. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso deve essere assicurata e di ciò deve essere dato conto nel verbale:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;c) la contestabilità dell'esame delle deliberazioni. <p>9. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi.</p>	<p>Consiglieri, con specifica disposizione del regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la facoltà di formulare proposte agli organi collegiali per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.</p> <p>6. Nelle adunanze in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti che, a giudizio del Presidente, rivestono carattere di particolare riservatezza, le funzioni di Segretario sono affidate ad un componente del Consiglio.</p> <p>7. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante.</p> <p>8. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso deve essere assicurata e di ciò deve essere dato conto nel verbale:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;c) la contestabilità dell'esame delle deliberazioni. <p>9. Nel caso di cui al precedente comma, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura del verbale.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, qualora anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci Effettivi.</p>
---	---

<p>11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore presente più anziano di età.</p> <p>12. Il voto non può essere dato in rappresentanza.</p> <p>13. Le votazioni si fanno per voto palese.</p>	<p>11. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore presente più anziano di età.</p> <p>12. Il voto non può essere dato in rappresentanza.</p> <p>13. Le votazioni si fanno per voto palese</p>
<p>Art. 16</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.</p> <p>2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.</p> <p>3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.</p> <p>5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.</p> <p>6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti,</p>	<p>Art. 16</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.</p> <p>2. Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.</p> <p>3. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I <u>s</u>Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza di diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.</p> <p>5. Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.</p> <p>6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti,</p>

<p>determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.</p> <p>8. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo.</p> <p>9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività.</p> <p>10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>11. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva</p>	<p>determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.</p> <p>8. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte da quest'ultimo.</p> <p>9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività.</p> <p>10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p><u>11. Gli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione possono a loro volta delegare i propri poteri, nei limiti della propria competenza e delle attribuzioni delegate agli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, ad altri soggetti facenti parte del personale della Banca.</u></p> <p>1112. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore Delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.</p>
<p>Art. 17</p> <p>1. Il Collegio Sindacale, unitamente al proprio Presidente, è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.</p> <p>2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 17</p> <p>1. Il Collegio Sindacale, unitamente al proprio Presidente, è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.</p> <p>2. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p>

3. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale di Viterbo, sentito l'interessato.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, avvalendosi dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Collegio. A tali fini, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.

6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

7. Non possono essere nominati sindaci e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai sindaci i limiti di cumulo e le incompatibilità degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

3. I sindaci possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale di ~~Viterbo~~Roma, sentito l'interessato.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Il Collegio Sindacale vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, avvalendosi dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Collegio. A tali fini, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli Amminatori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti debbono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c.

6. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

7. Non possono essere nominati sindaci e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai sindaci i limiti di cumulo e le incompatibilità degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

8. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società dell'eventuale gruppo o dell'eventuale conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

9. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

10. Con periodicità annuale e secondo procedure stabilite nel Regolamento del Collegio sindacale, il Collegio verifica la propria adeguatezza ai compiti assegnatigli, in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca. Costituisce oggetto di tale attività di verifica anche la professionalità, la disponibilità di tempo, l'indipendenza ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di ciascun sindaco.

11. Il compenso spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

12. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre

8. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società dell'eventuale gruppo o dell'eventuale conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

9. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

10. Con periodicità annuale e secondo procedure stabilite nel Regolamento del Collegio sindacale, il Collegio verifica la propria adeguatezza ai compiti assegnatigli, in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca. Costituisce oggetto di tale attività di verifica anche la professionalità, la disponibilità di tempo, l'indipendenza ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di ciascun sindaco.

11. Il compenso spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

12. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli interventi dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso

<p>deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.</p>	<p>inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.</p>
<p>Art.18</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.</p> <p>3. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci e aver il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure autenticata uno o più Dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto</p>	<p>Art.18</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 12% <u>420%</u> (dodici <u>duecenti</u> per cento) del capitale sociale e aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Qualora nessuna lista sia stata presentata con i requisiti richiesti, la partecipazione è possibile per tutte le liste che sono state sottoscritte da un numero minimo di 80 soci presentatori qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.</p> <p>3. I soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci e aver il diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure autenticata uno o più Dirigenti della società, appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto</p>

dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco. Il candidato deve altresì depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre società o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di sindaco cui venisse eletto; si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre ch  risulti eletto, ogni variazione della situazione cos  dichiarata.

5. Le liste non presentate con le modalit  e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

6. Ogni socio pu  votare una sola lista.

7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci Effettivi e uno Supplente;
- b) il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;

dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilit  il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilit , l'inesistenza di cause di ineleggibilit  e di incompatibilit  nonch  l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco. Il candidato deve altres  depositare l'elenco delle cariche sociali che ricopre in altre societ  o enti e sottoscrivere una dichiarazione con la quale attesta di ritenere di aver tempo sufficiente a svolgere la carica di sindaco cui venisse eletto; si impegna altres  a comunicare tempestivamente alla Banca, sempre ch  risulti eletto, ogni variazione della situazione cos  dichiarata.

5. Le liste non presentate con le modalit  e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

6. Ogni socio pu  votare una sola lista.

7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci Effettivi e uno Supplente;
- b) il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;

<p>c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.</p> <p>8. La Presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p> <p>9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.</p> <p>10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa, nel rispetto delle norme di legge regolamentari o statutarie alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente, vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma quattro. Si procede nel medesimo modo per i restanti Sindaci qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere.</p>	<p>c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da soci che rappresentino una percentuale di capitale maggiore e ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di soci.</p> <p>8. La Presidenza del Collegio spetta al candidato indicato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p> <p>9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.</p> <p>10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa, nel rispetto delle norme di legge regolamentari o statutarie alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente, vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma quattro. Si procede nel medesimo modo per i restanti Sindaci qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere</p>
<p>Art. 19</p> <p>1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo</p>	<p>Art. 19</p> <p>1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo</p>

membro effettivo o, in mancanza dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.

4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:

- a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;
- b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati in altra lista di minoranza risultata seconda, purché questi abbia confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la prima candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale;

ove non sia possibile procedere come indicato ai punti precedenti, la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomina del

membro effettivo o, in mancanza dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.

4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:

- a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;
- b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati in altra lista di minoranza risultata seconda, purché questi abbia confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la prima candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale;

ove non sia possibile procedere come indicato ai punti precedenti, la nomina dei sindaci da integrare e l'eventuale nomina del

<p>Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presenti nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.</p>	<p>Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presenti nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.</p>
<p>Art. 20</p> <p>1. Il controllo contabile sulla Società viene esercitato da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea procede anche alla determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 39/2010, deve avere una durata non rinnovabile pari a nove esercizi sociali.</p> <p>2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. <p>3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.</p> <p>4. La società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di legge, in difetto dei quali decade di diritto dall'incarico. In caso di decadenza della società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza</p>	<p>Art. 20</p> <p>1. Il controllo contabile sulla Società viene esercitato da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea procede anche alla determinazione del corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che in ogni caso, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 39/2010, deve avere una durata non rinnovabile pari a nove esercizi sociali.</p> <p>2. La società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. <p>3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.</p> <p>4. La società di revisione deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di legge, in difetto dei quali decade di diritto dall'incarico. In caso di decadenza della società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza</p>

<p>indugio l'Assemblea, per la nomina di una nuova società di revisione.</p> <p>5. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del nono esercizio sociale successivo.</p>	<p>indugio l'Assemblea, per la nomina di una nuova società di revisione.</p> <p>5. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del nono esercizio sociale successivo.</p>
<p>Art. 21</p> <p>1. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea.</p> <p>2. In particolare il Direttore Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; b) propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedimento non delegatogli relativo al personale; c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della società; d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili; 	<p>Art. 21</p> <p><u>1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, eventualmente da un Condirettore Generale (qualora nominato), da uno o più Vice Direttori Generali e dagli altri componenti la Direzione Generale eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e le competenze.</u></p> <p>2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale; esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed è preposto alla gestione degli affari correnti e del personale, esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea.</p> <p>2. In particolare il Direttore Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; b) propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedimento non delegatogli relativo al personale; c) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della società; d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;

<p>e) formula proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, in materia di erogazione del credito provvedendo alla relativa istruttoria nonché a quella di tutti gli altri atti e affari da presentare con proprio parere ai competenti organi deliberanti;</p> <p>f) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano la società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare tale attribuzione a Dirigenti, Quadri Direttivi ed Impiegati da lui designati;</p> <p>g) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti e sequestri immobiliari ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, rinuncia a diritti di prelazione con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;</p> <p>h) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o da altro componente la Direzione Generale all'uopo designato.</p>	<p>e) formula proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, in materia di erogazione del credito provvedendo alla relativa istruttoria nonché a quella di tutti gli altri atti e affari da presentare con proprio parere ai competenti organi deliberanti;</p> <p>f) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano la società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare tale attribuzione a Dirigenti, Quadri Direttivi ed Impiegati da lui designati;</p> <p>g) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti e sequestri immobiliari ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, rinuncia a diritti di prelazione con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;</p> <p>h) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>3. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, <u>in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Condirettore Generale ovvero dal Vice Direttore Generale o da altro componente la Direzione Generale all'uopo designato che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p>4. <u>I Vice Direttori Generali fanno capo, nell'esercizio delle loro funzioni, al Direttore Generale, coadiuvando lo stesso, nei limiti delle funzioni e competenze agli stessi attribuiti, nella</u></p>
--	---

<p>4. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi</p>	<p>sovrintendenza della struttura aziendale e nella gestione degli <u>affari sociali.</u></p> <p><u>5. I Vice Direttori Generali possono delegare - d'intesa con il Direttore Generale - determinati poteri a loro spettanti al personale dipendente della Banca, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio.</u></p> <p><u>4.6.</u> La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi</p>
<p>Art. 22</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>2. L'utile netto verrà ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il 5% alla riserva legale e fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale; b) il 10% al fondo di riserva ordinaria; c) il 10%, limitatamente ai primi cinque esercizi sociali, ai soci membri del Comitato Promotore ai sensi dell'art. 2340 del Codice Civile; d) il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, verrà ripartito, preliminarmente nel rispetto dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> 1. fra tutte le azioni a titolo di dividendo; 2. ad incremento di ulteriori riserve. <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del</p>	<p>Art. 22</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>2. L'utile netto verrà ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il 5% alla riserva legale e fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale; b) il 10% al fondo di riserva ordinaria; c) il 10%, limitatamente ai primi cinque esercizi sociali, ai soci membri del Comitato Promotore ai sensi dell'art. 2340 del Codice Civile; d) il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea, predisposta e presentata alla stessa dal Consiglio di Amministrazione, verrà ripartito, preliminarmente nel rispetto dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> 1. fra tutte le azioni a titolo di dividendo; 2. ad incremento di ulteriori riserve. <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del</p>

<p>bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.</p> <p>4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva.</p>	<p>bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.</p> <p>4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva</p>
<p>Art. 23</p> <p>1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.</p>	<p>Art. 23</p> <p>1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.</p>
<p>Art. 24</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.</p>	<p>Art. 24</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.</p>

Distinti saluti,

Viterbo, 24 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

